

**RIEPILOGO DELLE INIZIATIVE GIUDIZIARIE PORTATE AVANTI
DALL'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI IN MATERIA DI DISABILITA'**

**Relazione a cura dell'avv. Alessandro Gerardi per il XII congresso dell'Associazione
Luca Coscioni**

Premessa: Le potenzialità offerte dalla legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni")

Finalmente con la legge 1° marzo 2006 n. 67, successivamente modificata dal D.lgs n. 150/2011, anche nel nostro Paese è stata approvata una specifica normativa volta a proteggere le persone diversamente abili attraverso l'emanazione di una serie di disposizioni dirette a garantire la posizione giurisdizionale del disabile in caso di comportamento discriminatorio. Le disposizioni di legge sopra richiamate dettano alcune regole speciali per la tutela giudiziaria dei disabili discriminati prevedendo il diritto ad un'azione civile rivolta al Tribunale in funzione di giudice monocratico. Tenendo dunque conto dell'ampio insieme delle ipotesi discriminatorie, ci si rende conto che, al di fuori del settore dell'occupazione, l'ambito nel quale può venirsi ad applicare la normativa in questione è quanto mai vasto, perché le discriminazioni possono aver luogo nei posti più disparati, e concretarsi nei comportamenti più svariati, sia individuali, a opera cioè di soggetti singoli, sia in atti collettivi o generalizzati. E' opportuno ricordare subito che, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs n. 150/2011, nel procedimento civile in materia di tutela anti-discriminatoria si applica il rito sommario di cognizione, sicché la domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dell'istante. Il tribunale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. Il tribunale provvede così con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, il giudice emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica le parti possono proporre appello ai sensi dell'art. 702-quater del codice di procedura civile. Il ricorrente, al fine di

dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio può, ai sensi del richiamato art. 28 D.lgs n. 150/11, dedurre elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, in termini gravi, precisi e concordanti, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori. In questo caso spetta al convenuto dimostrare l'insussistenza del comportamento discriminatorio. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Non solo, ma in caso di accoglimento il giudice può anche ordinare la pubblicazione del provvedimento per una sola volta, a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale; ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato. Ciò detto, però, occorre aggiungere che l'aspetto più importante e innovativo della tutela antidiscriminatoria è dovuto al fatto che, a norma dell'art. 4 della legge 67/2006, oltre alla vittima della discriminazione - la quale può agire in giudizio anche difendendosi personalmente, senza necessità cioè di nomina di difensore - sono legittimate ad agire, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, anche le associazioni e gli enti individuati con decreto del ministro per le Pari opportunità, di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione. Non solo, ma tali enti esponenziali, a norma del comma 2 del citato articolo 4, possono anche: 1) intervenire nei giudizi di danno subito dalle persone con disabilità, evidentemente nei procedimenti da queste ultime intrapresi; 2) ricorrere (e quindi ad agire direttamente) in sede amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi dei disabili; 3) promuovere un'azione diretta per comportamenti discriminatori che assumano carattere collettivo.

Circa sette anni fa l'Associazione Luca Coscioni ha deciso di sfruttare le potenzialità offerte dal richiamato art. 4 della legge 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") e di promuovere, ove possibile, tutta una serie di ricorsi in sede civile al fine di costringere i soggetti pubblici e privati a rimuovere le tantissime barriere architettoniche la cui esistenza ancora oggi impedisce alle persone diversamente abili di esercitare i propri diritti fondamentali riconosciuti a livello costituzionale.

Qui di seguito vengono pertanto illustrate le iniziative giudiziarie promosse dall'Associazione Luca Coscioni e i relativi risultati ottenuti. Se oggi, a Roma come altrove, qualche barriera architettonica è stata abbattuta, ciò lo si deve anche a quanto è stato fatto in tutti questi anni dall'Associazione Luca Coscioni, sia in sede giudiziale che in ambito stragiudiziale.

PROCEDIMENTI CIVILI TERMINATI

1) Procedimenti dove l'associazione agiva con procura speciale:

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni (Gustavo Fraticelli) contro il Comune di Roma (Tribunale di Roma)

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4929 emessa il 05/03/12, in accoglimento del ricorso promosso dall'Associazione Luca Coscioni, ha condannato il Comune di Roma a rendere accessibili alle persone disabili i marciapiedi corrispondenti alle fermate degli autobus ubicate in Via Cernaia, Passeggiata di Ripetta, Piazza Fiume, Via Veneto e via dei Cerchi; nonché a risarcire il danno non patrimoniale cagionato a Gustavo Fraticelli (Euro 5mila) e a pagare le spese di lite (Euro 2.500,00).

Procedimento Associazione Coscioni (Gustavo Fraticelli) contro Roma Capitale (Tribunale Amministrativo di Roma)

Visto che Roma Capitale, nonostante la condanna, ritardava a risarcire il danno cagionato a Gustavo Fraticelli e a pagare le spese legali, abbiamo promosso un giudizio di ottemperanza di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). Il comune di Roma si è costituito in giudizio chiedendo ulteriore tempo per pagare. Dopo due rinvii, finalmente il T.A.R. all'udienza del 18 dicembre 2013 ha accolto la nostra domanda e ha condannato Roma

Capitale a risarcire il danno e a pagare tutte le spese legali (anche quelle del procedimento amministrativo) entro il 17 febbraio 2014, il che è puntualmente avvenuto.

Procedimento Associazione Coscioni (Laura Raffaeli) contro titolare/gestore di un Supermercato Conad (Tribunale di Roma)

L'associazione Luca Coscioni ha depositato un ricorso per condotta discriminatoria contro il titolare di un supermercato romano per condotta discriminatoria nei confronti di una disabile sensoriale alla quale non è stato consentito di accedere con il proprio cane guida all'interno del locale commerciale. L'udienza si è tenuta il 19 settembre 2013. La causa si è chiusa con una transazione con la quale il titolare del supermercato ha chiesto scusa a Laura Raffaeli, garantendo che in futuro la signora potrà entrare quando vuole con il proprio cane guida all'interno dell'esercizio commerciale, proprio come prevede la legge. Il titolare del supermercato inoltre si è in parte fatto carico delle spese legali rilasciando un assegno di circa 400 euro in favore dell'Associazione Coscioni.

Procedimento civile Associazione Coscioni (Gustavo Fraticelli) contro Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (Tribunale di Roma)

Il 18 aprile 2013 l'Associazione Luca Coscioni, ha presentato un ricorso per condotta discriminatoria nei confronti di Ferrovie dello Stato Italiane a causa della presenza delle barriere architettoniche sul binario n. 12 della stazione di Roma-Ostiense. La prima udienza si è tenuta lo scorso 26 settembre 2013. La causa è stata rinviata al 27 novembre 2013 per eventuale conciliazione. All'udienza del 27 novembre RFI ha detto di essere disposta alla conciliazione, impegnandosi a costruire un ascensore sul binario 12 entro fine settembre 2014. La causa è stata rinviata al 18 dicembre 2013 per verificare se ci sono i margini per trovare un accordo tra le parti. All'udienza del 18 dicembre 2013 RFI si è impegnata a costruire l'ascensore entro fine ottobre 2014 e a versare una somma di Euro 2.100,00 all'Associazione Coscioni quale contributo per le sue lotte sul fronte della disabilità. La causa si è quindi estinta in quanto Rete Ferroviaria Italiana ha finalmente realizzato l'ascensore sul binario n. 12 della stazione Ostiense, rendendolo così accessibile anche ai disabili, e ha versato la somma di duemila euro all'Associazione.

Procedimento civile Associazione Coscioni (Laura Fois) contro Roma Capitale (Tribunale di Roma) e ATAC S.p.A.

L'Associazione Luca Coscioni ha agito in giudizio contro Roma Capitale per la presenza delle barriere architettoniche presso le fermate della metropolitana (Stazione Cipro e Cinecittà); barriere che non consentono al figlio della Sig.ra Fois di prendere la metro come tutti gli altri ragazzi della sua età. La prima udienza, inizialmente prevista per il giorno 8 novembre 2013, è stata spostata d'ufficio dal Tribunale al 10 gennaio 2014, in quanto Roma Capitale ha chiamato in garanzia ATAC S.p.A., ente gestore della metropolitana. Ed invero Roma Capitale si dichiara estranea alla causa e declina ogni responsabilità in quanto le stazioni di Cipro e Cinecittà sono state dotate delle strutture per superare le barriere architettoniche, se poi queste non funzionano, secondo l'ente comunale, sarebbe colpa del gestore della metropolitana (ATAC). All'udienza del 10 gennaio 2014 il Giudice, dopo aver sentito personalmente la Sig.ra Fois, ha rinviato la causa all'udienza del 17 aprile 2014 per la discussione e la conseguente decisione (con termine di gg. 60 prima dell'udienza per deposito di note, documenti e deduzioni istruttorie).

Alla fine - con ordinanza del 4 giugno 2014 - il Tribunale ha accolto in pieno la nostra domanda condannando in solido sia Roma Capitale che ATAC S.p.a. a risarcire il danno non patrimoniale cagionato al disabile (euro 2.500,00) e a pagare le spese legali (circa 3mila euro), oltre ovviamente a cessare la condotta discriminatoria mediante l'adozione di urgenti misure organizzative atte a garantire la costante presenza di personale presso le stazioni della metropolitana in modo da garantire il continuo funzionamento dei servoscala e degli ascensori. L'ordinanza dovrà essere pubblicata su Il Messaggero a spese di Atac S.p.a. e di Roma Capitale

Procedimento Associazione Luca Coscioni (Laura Fois) contro Roma Capitale (Tribunale di Roma)

L'associazione Coscioni ha citato in giudizio Roma Capitale poiché un istituto scolastico romano di scuola media superiore non ha accettato l'iscrizione di un alunno disabile a causa dell'esistenza delle barriere architettoniche. L'udienza si è svolta il 16 luglio 2014 presso il Tribunale civile di Roma, dopodiché il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e, in data 21 luglio 2014, ha emesso l'ordinanza con la quale ha totalmente accolto il nostro ricorso. In particolare il Tribunale di Roma ha condannato Roma Capitale a risarcire il danno non patrimoniale cagionato al disabile (euro 7.000,00) e a pagare le spese legali (circa 3mila euro), oltre ovviamente a cessare la condotta discriminatoria mediante l'adozione di urgenti misure organizzative atte a rimuovere tutte le barriere architettoniche presenti all'interno dell'istituto scolastico in questione.

2) Procedimenti dove agiva direttamente il disabile

Procedimento Lucia Giatti contro Poste Italiane S.p.A. (Tribunale di Ancona - sezione distaccata di Jesi)

L'ufficio postale di San Paolo di Jesi (AN) è dotato di un servoscala (per persone costrette a muoversi sulla sedia a rotelle) che però è fuori uso da moltissimi anni e nessuno si decide a rimetterlo in funzione, con la conseguenza che le persone disabili non possono recarsi alle poste per effettuare pagamenti, raccomandate, prelievi etc.. Anche in questo caso l'associazione Coscioni ha predisposto il relativo ricorso contro Poste Italiane s.p.a. per condotta discriminatoria chiedendo al Tribunale la rimozione della barriera architettonica e il risarcimento dei danni lamentati dalla disabile. Il Tribunale di Jesi - con ordinanza del 28 maggio 2013 - ha condannato Poste Italiane a mettere a norma il servoscala entro sei mesi (il che è puntualmente avvenuto), condannando inoltre la società a risarcire il danno non patrimoniale cagionato alla disabile Lucia Giatti (Euro 3mila) e al pagamento delle spese di lite (Euro 1.800,00).

Procedimento Lucia Giatti contro Comune di San Paolo di Jesi (Tribunale di Ancona - sezione distaccata di Jesi)

Il Consiglio Comunale di San Paolo di Jesi è inaccessibile alle persone disabili costrette a muoversi sulla sedia a rotelle in quanto lo stesso è situato al secondo piano e per accedervi bisogna percorrere due rampe di scale molto ripide. L'associazione Luca Coscioni, alla quale si è rivolta una ragazza disabile costretta a muoversi con l'ausilio della carrozzina, ha predisposto il ricorso contro il Comune di San Paolo di Jesi per condotta discriminatoria, chiedendo la rimozione della barriera architettonica e il risarcimento dei danni patiti dalla disabile. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Jesi ha rigettato la domanda (con ordinanza del 26 giugno 2013) condannando la persona disabile a pagare le spese di lite (Euro 1.500,00). Contro questa sentenza Lucia Giatti, per il nostro tramite, ha presentato appello ex art. 702-quater c.p.c. Il 4 dicembre si è svolta la prima udienza innanzi la Corte di Appello di Ancona, la causa è stata rinviata al 5 febbraio 2014. All'udienza del 5 febbraio 2014 abbiamo depositato note di replica alla comparsa di costituzione del Comune di San Paolo di Jesi, dopodichè la Corte di Appello ha rinviato il procedimento al 15 marzo 2017 per la precisazione delle conclusioni (**nota bene: nel frattempo il Comune ha finalmente installato l'ascensore**)

PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

1) Procedimenti dove l'associazione agisce con procura speciale:

Procedimento Associazione Coscioni (Laura Foisi) contro Roma Capitale (T.A.R. LAZIO)

Visto che Roma Capitale, nonostante la condanna, non ha ancora risarcito il danno (7mila euro) cagionato al figlio della Sig.ra Foisi il quale, come abbiamo visto sopra, non ha potuto iscriversi presso la scuola media vicino casa perché completamente inaccessibile alle persone disabili, abbiamo promosso un giudizio di ottemperanza di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) chiedendo ai giudici amministrativi di nominare un *commissario ad acta* nel caso in cui il Comune di Roma dovesse continuare a non versare la somma dovuta. L'udienza è stata fissata per il prossimo 21 ottobre. comune

2) Procedimenti dove agisce direttamente il disabile

Procedimento Lucia Giatti contro Comune di San Paolo di Jesi (Tribunale di Ancona - sezione distaccata di Jesi)

Come sopra ricordato, contro la sentenza che ha respinto una delle due domande proposte da Lucia Giatti (quella contro il Comune di San Paolo di Jesi), è stato presentato appello ex art. 702-quater c.p.c. La prima udienza si è tenuta di fronte alla Corte di Appello di Ancona il 4/12/2013. Il procedimento è stato rinviato al 15 marzo 2017 per la precisazione delle conclusioni.

Procedimento Salvatore FURFARO contro Comune di Spotorno (SV)

Salvatore Furfaro, disabile, ha diffidato il Comune di Spotorno (SV), tramite l'associazione Coscioni, a eliminare le barriere architettoniche che non gli consentono di raggiungere i piani superiori dell'edificio comunale (tra l'altro lui lavora proprio lì e per questo motivo lo hanno spostato in un'altra sede). Il comune di Spotorno ha risposto alla nostra diffida sostanzialmente sostenendo che l'edificio è sottoposto a vincolo ambientale e quindi non può tollerare l'installazione di ausili per le persone disabili. Il Sig. Furfaro, assistito dall'associazione, ha presentato ricorso sulla base della legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") denunciando il comportamento discriminatorio dell'ente comunale e chiedendo al Tribunale di condannare la pubblica amministrazione ad eliminare le barriere architettoniche, oltre al risarcimento del danno. La prima udienza si è svolta il 18 luglio presso il Tribunale di Savona, dopodiché la causa è stata rinviata al 4/12/2015 per le conclusioni.

Procedimento civile Dario D. contro ATAC S.p.A.

Dario D. - persona disabile costretta a muoversi sulla sedia a ruote - si è rivolto all'Associazione Luca Coscioni a causa del mancato funzionamento degli ascensori e dei servoscala ubicati presso le stazioni "Policlinico" e "Furio Camillo" della metropolitana di Roma. I predetti impianti infatti non risultano funzionanti in quanto vengono disattivati a causa della cronica carenza di personale. Con la nostra assistenza legale Dario D. ha quindi deciso di fare causa ad ATAC S.p.A. (ossia al gestore degli impianti di traslazione ubicati presso le fermate della metropolitana). Il ricorso ai sensi della legge n. 67/2006 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") è stato depositato lo scorso 31 luglio presso il Tribunale di Roma. Con questa iniziativa giudiziaria chiediamo che il Tribunale condanni nuovamente ATAC S.p.A. per condotta discriminatoria nei confronti di un ragazzo disabile, con ciò obbligandola, da un lato, al relativo risarcimento del danno e, dall'altro, a predisporre tutte le misure organizzative e di personale al fine di garantire il costante e continuo funzionamento degli impianti di traslazione presso la stazione *Furio Camillo*. Siamo in attesa che venga fissata la prima udienza di discussione.

3) Procedimenti civili dove agisce direttamente l'Associazione Luca Coscioni (discriminazione collettiva)

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni contro Comune di Sabaudia (spiagge inaccessibili)

Si tratta di una nuova iniziativa legale dell'Associazione Luca Coscioni: per la prima volta affrontiamo in sede giudiziaria il problema delle spiagge e del mare inaccessibili alle persone disabili a causa della presenza delle barriere architettoniche. La nostra azione giudiziaria questa volta è rivolta contro il Comune di Sabaudia: sebbene Sabaudia abbia ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu, infatti, le sue bellissime spiagge continuano a rimanere inaccessibili a chi è costretto a muoversi sulla sedia a ruote. Del caso se ne è anche occupato in più di una circostanza il mensile *l'Espresso*. Questo è il primo caso in cui l'Associazione Coscioni interviene in giudizio in nome proprio, chiedendo direttamente il risarcimento del danno (seimila euro) in quanto ente collettivo che per statuto difende le persone disabili. Accanto all'Associazione Coscioni si costituisce in giudizio anche il disabile Fabrizio Ghio, il quale chiede a suo nome un risarcimento di ventimila euro. Ovviamente entrambi - sia l'associazione che il singolo disabile - chiedono al tribunale di Latina di obbligare il Comune di Sabaudia a rendere accessibile il litorale marino. Non mi risultano precedenti di altre associazioni intervenute in giudizio sulla base della legge n. 67/2006 per lamentare una discriminazione collettiva. Probabilmente siamo i primi a

farlo. La causa contro il Comune di Sabaudia è attualmente pendente di fronte al Tribunale di Latina. Si sono già svolte quattro udienze e sono stati sentiti i testimoni. Ora il Giudice ha nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di verificare se le spiagge e il mare di Sabaudia sono accessibili oppure no. La perizia verrà completata entro la prossima primavera, sicché la prossima udienza di discussione è stata fissata al 26 maggio 2016.

Procedimento civile Associazione Luca Coscioni contro Roma Capitale e ATAC S.p.A.

Luca Z. e Mattia T. - persone disabili costrette a muoversi sulla sedia a ruote - si sono rivolti all'Associazione Luca Coscioni a causa del mancato funzionamento degli ascensori e dei servoscala ubicati presso la stazione "Subaugusta" e a causa della inesistenza degli ascensori e dei servoscala presso la stazione "Flaminio" della metropolitana di Roma. A Subaugusta infatti gli impianti infatti non risultano funzionanti in quanto spesso vengono disattivati a causa della cronica carenza di personale, mentre alla stazione Flaminio gli impianti di traslazione per i disabili carrozzati sono del tutto inesistenti (pare che li stiano installando in queste settimane). Trovandoci di fronte ad un palese caso di discriminazione collettiva, l'Associazione Luca Coscioni ha deciso di costituirsi in giudizio, al fianco di Luca e Mattia, per chiedere la condanna di Atac S.p.A. e di Roma Capitale per condotta discriminatoria nei confronti delle persone disabili, con ciò obbligandole al relativo risarcimento dei danni in favore di Luca, Mattia e della stessa ALC, nonché, per quanto riguarda ATAC S.p.A., a predisporre tutte le misure organizzative al fine di garantire il costante e continuo funzionamento degli impianti di traslazione ubicati presso la stazione *Subaugusta* e, per quanto riguarda Roma Capitale, a realizzare in tempi brevi gli ascensori e i servoscala all'interno della stazione *Flaminio* in modo da renderla finalmente accessibile anche a chi soffre di disabilità motorie. Anche in questo caso siamo in attesa che venga fissata la prima udienza di discussione.

**CONTROVERSIE RISOLTE IN SEDE STRAGIUDIZIALE GRAZIE
ALL'INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI**

Antonella Mazzulla (disabile carrozzata) contro C.A.T. Tivoli s.r.l. e Comune di Tivoli.

La Sig.ra Mazzulla si è messa in contatto con la nostra associazione perché intende fare ricorso contro il Comune di Tivoli e l'azienda di trasporto locale (la C.A.T. Tivoli s.r.l.) in quanto gli autobus non hanno le pedane per le carrozzine dei disabili, il che la costringe a spostarsi con grande fatica e a

percorrere anche sei chilometri al giorno con il marito settantenne che le spinge la carrozzina. A seguito di una nostra diffida stragiudiziale, l'azienda di trasporto locale ha messo a disposizione della disabile un pulmino dotato di pedana che va a prenderla tutte le mattine a casa e la porta a fare la terapia. Non solo ma da lunedì 10 febbraio 2014 la C.A.T. Tivoli s.r.l. ha messo finalmente in circolazione a Tivoli e dintorni un autobus di linea dotato di pedana e quindi accessibile ai disabili.

Pietro (disabile motorio) contro CONI S.p.A.

Questa estate Laura Fois, madre di Pietro, disabile costretto a muoversi sulla carrozzina, si è rivolta all'Associazione Luca Coscioni in quanto non riusciva a trovare una struttura sportiva con piscina accessibile per il figlio. Il caso più clamoroso è quello della piscina del Foro Italoico di proprietà del CONI (e gestita dalla Federazione Italiana Nuoto): sebbene si tratti di un impianto sportivo ristrutturato nel 2009 per i mondiali di nuoto, i disabili non possono accedere al suo interno. L'Associazione Luca Coscioni ha quindi diffidato il CONI a garantire l'accessibilità alla struttura sportiva anche alle persone con disabilità. A seguito di questa nostra diffida, il CONI ha messo a disposizione di Pietro la struttura del Circolo del Tennis dove anche chi ha difficoltà motorie può accedere e frequentare la piscina.